

**DISCIPLINA RELATIVA ALL'ACCESSO DI TERZE PARTI AUTORIZZATE
AI DATI DI MISURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE**

TITOLO I	
DISPOSIZIONI GENERALI	4
Articolo 1 Definizioni	4
Articolo 2 Oggetto e ambito di applicazione	4
Articolo 3 Soggetti autorizzabili dai clienti finali ad accedere ai dati di misura ..	5
Articolo 4 Accreditalamento al SII e iscrizione all'ETP	5
TITOLO II	
PROCESSO DI AUTORIZZAZIONE	6
Articolo 5 Formulazione della richiesta di autorizzazione	6
Articolo 6 Generazione della richiesta di autorizzazione visibile al cliente finale nell'area privata del Portale Consumi	6
TITOLO III	
ACCESSO AI DATI DI MISURA	8
Articolo 7 Azioni a seguito di accettazione della richiesta di autorizzazione da parte del cliente finale	8
Articolo 8 Azioni a seguito della fine della validità dell'autorizzazione o della revoca da parte del cliente finale	8
Articolo 9 Audit e monitoraggio	9

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 *Definizioni*

- 1.1 Ai fini dell'interpretazione del presente Allegato si applicano le definizioni di cui al Regolamento di funzionamento del Portale Consumi di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 205/2017 e le seguenti:
- a) **Codice fiscale personale** è il codice fiscale delle persone fisiche ai sensi del DPR 29 settembre 1973 n. 605 costituito di 16 caratteri alfanumerici;
 - b) **Elenco delle terze parti (o anche ETP)** è l'elenco istituito con la deliberazione 158/2024/R/com dei soggetti a cui possono essere messi a disposizione i dati di misura relativi all'immissione e al prelievo di energia elettrica e del gas naturale, previa autorizzazione da parte del cliente finale;
 - c) **Registro Informatico** è il registro recante le informazioni concernenti gli accessi ai dati di misura effettuati dalle Terze parti autorizzate, comprensivo della cronologia di tali accessi e della tipologia di dati consultati per Terza parte relativi agli ultimi 12 mesi, di cui alla deliberazione 158/2024/R/com;
 - d) **Terza parte** è il soggetto iscritto all'ETP come disciplinato dall'articolo 3 del presente Allegato;
 - e) **TIAD** è il vigente Testo Integrato per l'Autoconsumo Diffuso;
 - f) **TIDE** è il vigente Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico.

Articolo 2 *Oggetto e ambito di applicazione*

- 2.1 Il presente Allegato contiene le disposizioni per cui, mediante il SII, vengono messi a disposizione dei soggetti individuabili come Terze parti, i dati di misura esclusivamente per le finalità di comparazione delle offerte commerciali o di erogazione di servizi connessi all'energia.

Articolo 3

Soggetti autorizzabili dai clienti finali ad accedere ai dati di misura

- 3.1 Possono richiedere di essere iscritti nell'Elenco delle terze parti le seguenti tipologie di soggetti:
- a) le imprese di vendita di energia elettrica e/o di gas naturale, come previsto dalla deliberazione 158/2024/R/com;
 - b) le società di servizi energetici certificate UNI 11352;
 - c) le possibili configurazioni disciplinate dal TIAD all'articolo 1, per il tramite dei loro Referenti o di un suo delegato per le configurazioni di autoconsumo:
 - i. i gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente;
 - ii. i gruppi di clienti attivi che agiscono collettivamente;
 - iii. le comunità energetiche rinnovabili (CER);
 - iv. le comunità energetiche dei cittadini (CEC);
 - d) i soggetti che svolgono il ruolo di aggregatore e/o di prestatore di servizi di bilanciamento (i.e. *Balancing Service Provider*) ai sensi dell'articolo 3 del TIDE;
 - e) le associazioni dei consumatori rappresentate nel CNCU (Consiglio nazionale consumatori e utenti);
 - f) le associazioni delle imprese comprese tra le Forze sociali rappresentate nel CNEL (Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro).

Articolo 4

Accreditamento al SII e iscrizione all'ETP

- 4.1 I soggetti di cui al precedente comma 3.1, lettera a), in qualità di utenti già accreditati al SII, possono richiedere al Gestore del SII l'iscrizione all'ETP, secondo le modalità dal medesimo definite ai sensi della deliberazione 158/2024/R/com.
- 4.2 I soggetti di cui al precedente comma 3.1, lettere da b) a f), si accreditano al SII, qualora tale accreditamento non sia già in essere, nel caso intendano richiedere al Gestore del SII l'iscrizione all'ETP, secondo le modalità dal medesimo definite.
- 4.3 L'accREDITAMENTO e la successiva iscrizione all'ETP sono subordinati alla verifica, da parte del Gestore del SII, del possesso dei requisiti di appartenenza alle categorie di cui all'articolo 3.

TITOLO II PROCESSO DI AUTORIZZAZIONE

Articolo 5

Formulazione della richiesta di autorizzazione

- 5.1 I soggetti iscritti all'ETP possono presentare al SII la richiesta di autorizzazione alla messa a disposizione dei dati di misura di un cliente finale, secondo le modalità definite dal Gestore del SII.
- 5.2 La richiesta di cui al precedente comma 5.1 deve contenere almeno le seguenti informazioni:
- a) codice POD e/o PDR della fornitura di energia elettrica e/o gas naturale di cui è titolare il cliente;
 - b) codice Fiscale/Partita IVA del cliente;
 - c) dichiarazione in merito all'esistenza di un contratto/accordo con il cliente finale, verificabile su richiesta, comprensiva dell'informativa resa a quest'ultimo, in sede di accordo, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR in ordine ai trattamenti di cui all'articolo 2 del presente Allegato;
 - d) finalità di utilizzo dei dati: comparazione delle offerte commerciali e/o erogazione di servizi connessi all'energia.

Articolo 6

Generazione della richiesta di autorizzazione visibile al cliente finale nell'area privata del Portale Consumi

- 6.1 Il Gestore del SII verifica che le informazioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 5.2 siano coerenti con le informazioni presenti nel RCU.
- 6.2 In caso di esito negativo della verifica di cui al precedente comma 6.1, il SII comunica tale esito al richiedente.
- 6.3 In caso di esito positivo della verifica di cui al precedente comma 6.1, il SII comunica tale esito alla Terza parte richiedente e genera una richiesta di autorizzazione nell'area privata del Portale Consumi del corrispondente cliente finale. Tale richiesta rimane attiva per 3 giorni lavorativi nel caso di cliente con codice fiscale personale e 15 giorni lavorativi nei restanti casi. Decorso il termine senza che il cliente abbia accettato la richiesta, la richiesta di autorizzazione è annullata.

- 6.4 Nel caso di cliente finale con codice fiscale personale, il Gestore del SII non dà luogo a generare ulteriori richieste di autorizzazioni fino a che è presente una richiesta ancora attiva. Eventuali richieste formulate da Terze parti ai sensi dell'articolo 5 in presenza di una richiesta attiva per uno stesso cliente finale con codice fiscale personale sono tenute in sospenso e generate, una alla volta in ordine di formulazione.

TITOLO III ACCESSO AI DATI DI MISURA

Articolo 7

Azioni a seguito di accettazione della richiesta di autorizzazione da parte del cliente finale

- 7.1 A seguito di accettazione dell'autorizzazione da parte del cliente finale, il SII trasmette alla Terza parte richiedente le seguenti informazioni:
- a) accettazione da parte del cliente;
 - b) finalità di utilizzo dei dati di misura, come indicata dal cliente;
 - c) periodo di riferimento dei dati di misura scaricabili, secondo quanto previsto dall'articolo 4bis del Regolamento di funzionamento del Portale Consumi;
 - d) data di inizio e fine della validità dell'autorizzazione.
- 7.2 Il Gestore del SII invia conferma al cliente nella sua area privata del Portale Consumi dell'esito della richiesta di autorizzazione.
- 7.3 Il Gestore del SII, nelle modalità dal medesimo definite, mette a disposizione della Terza parte autorizzata i dati di misura di cui alla lettera c) del comma 7.1, nel periodo di validità dell'autorizzazione.

Articolo 8

Azioni a seguito della fine della validità dell'autorizzazione o della revoca da parte del cliente finale

- 8.1 Al raggiungimento della data di fine della validità dell'autorizzazione, il Gestore del SII ne dà comunicazione alla Terza parte autorizzata e al cliente finale nella sezione privata del Portale Consumi;
- 8.2 A seguito della revoca dell'autorizzazione da parte del cliente finale, che è libera e non deve essere motivata, il SII trasmette alla Terza parte autorizzata le seguenti informazioni:
- a) revoca dell'autorizzazione da parte del cliente;
 - b) data di efficacia della revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 6bis.4 del Regolamento di funzionamento del Portale Consumi.
- 8.3 A decorrere dalla data di fine della validità dell'autorizzazione di cui al comma 8.1 e dalla data di efficacia della revoca di cui al comma 8.2:

- a) il SII impedisce l'accesso della Terza parte ai dati estratti e fino ad allora messi a disposizione dal cliente finale e ne dà comunicazione al cliente finale nella sezione privata del Portale Consumi;
 - b) la Terza parte procede alla cancellazione dei dati precedentemente scaricati, affinché non siano effettuati ulteriori trattamenti.
- 8.4 La Terza parte che non rispetta il presente articolo risponde del relativo trattamento illecito secondo quanto previsto dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Articolo 9

Audit e monitoraggio

- 9.1 Il Gestore del SII svolge le attività di controllo e monitoraggio relative alla messa a disposizione dei dati di misura da parte delle Terze parti autorizzate che comprendono, tra l'altro:
- a) il controllo periodico dei requisiti verificati in fase di accreditamento al SII per le tipologie di soggetti di cui all'Articolo 3, anche al fine di individuare tempestivamente casi di utilizzo improprio delle credenziali di accesso;
 - b) il monitoraggio delle richieste di autorizzazione incluse quelle rimaste prive di accettazione da parte del cliente nei termini di cui al comma 6.3 o revocate, anche al fine di individuare e bloccare tempestivamente eventuali richieste anomale, massive o ripetute;
 - c) il monitoraggio del Registro Informatico funzionale anche a individuare eventuali accessi ai dati irregolari o impropri.
- 9.2 Nel caso di cui al comma 9.1, lettera a), il Gestore del SII che verifichi la mancanza di uno dei requisiti richiesti in fase di accreditamento al SII per le tipologie di soggetti di cui all'Articolo 3 procede alla rimozione della Terza parte dall'ETP, previa comunicazione alla medesima. Eventuali autorizzazioni in essere a tale parte terza sono revocate d'ufficio e ne viene data tempestiva comunicazione ai clienti finali interessati.
- 9.3 Nei casi di cui al comma 9.1, lettera b), il Gestore del SII può inibire l'operatività delle Terze Parti che si rendano responsabili di comportamenti massivi e/o anomali.
- 9.4 Nei casi di cui al comma 9.1, lettera c), il Gestore del SII che individui possibili accessi ai dati irregolari o impropri, anche su segnalazione dei clienti finali, sospende l'iscrizione nell'ETP della Terza parte e comunica alla medesima la necessità di trasmettere una relazione dettagliata in merito all'operatività dei propri utenti e agli accessi ai dati ritenuti irregolari o impropri, in mancanza della quale o

nel caso in cui la stessa non fosse ritenuta adeguata, il Gestore del SII procederà alla rimozione della Terza parte dall'ETP. Eventuali autorizzazioni in essere a tale parte terza sono revocate d'ufficio e ne viene data comunicazione tempestiva ai clienti finali interessati.

- 9.5 Con riferimento alle attività di cui al comma 9.1, il Gestore del SII, entro il mese successivo alla fine di ciascun trimestre, trasmette una relazione dettagliata alla Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia.
- 9.6 Fermo l'obbligo di notifica di eventuali violazioni dei dati personali ai sensi degli articoli 33 e 34 del GDPR, il Gestore del SII deve comunicare tempestivamente all'Autorità eventuali violazioni della regolazione in materia e alle autorità preposte eventuali violazioni della normativa anche in materia di cybersicurezza.